

# STUDIO ASSOCIATO

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

**Rag. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Empoli, 30 Agosto 2006

A tutte le Aziende addette  
ai cantieri Edili

Circolare flash n° 6/2006

## COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In allegato vi rimettiamo prospetto riepilogativo relativo alle nuove disposizioni previste dalla "Manovra d'Estate" concernenti la lotta al lavoro nero nell'ambito dei cantieri edili; visto l'intento della disciplina e dell'utilizzo da parte del legislatore della dizione "nell'ambito dei cantieri edili" a nostro avviso (salvo un futuro chiarimento) in tale disciplina rientrano tutti coloro che si trovano a operare, appunto, nei cantieri edili (impiantisti, elettricisti, idraulici, ecc), quindi anche l'obbligo del tesserino di riconoscimento e/o del registro vidimato presso la D.P.L. (che, a tutt'oggi, non è dato sapere che caratteristiche dovrà avere) riguarda tutti i soggetti, ivi compresi i titolari e i lavoratori autonomi; resta invece circoscritto alle sole imprese Edili l'obbligo di comunicazione di assunzione il giorno precedente l'inizio della prestazione; in virtù di quest'ultima previsione, i documenti per le assunzioni devono pervenire allo Studio **almeno 3 giorni prima di tale inizio**.

Alla luce di quanto sopra Vi invitiamo, pertanto, a un totale rispetto delle nuove norme.

**STUDIO PERUZZI**

## Il quadro aggiornato

La decorrenza delle norme per le assunzioni in edilizia e delle sanzioni in arrivo

DECORRENZA	DISPOSIZIONE	SANZIONE
Già in vigore (articolo 36-bis)	Obbligo per i datori di lavoro del settore edile di comunicare al Centro per l'Impiego l'assunzione dei dipendenti il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro.	Da 100 a 500 euro, con possibilità di diffida ispettiva ad ottemperare
	Sospensione dell'attività del cantiere su provvedimento del personale ispettivo del ministero del Lavoro in caso di impiego di lavoratori irregolari (in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere) ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale.	Possibile interdizione dalla partecipazione a gare pubbliche e alla contrattazione con la Pa per un periodo pari alla sospensione e per un eventuale periodo aggiuntivo che può andare dal doppio della durata della sospensione ad un massimo di due anni. Applicazione della cosiddetta maxi sanzione per l'impiego di lavoratori "in nero"
	I benefici contributivi di lavoro del settore edile (riduzione dell'11,50 per cento) sono riconosciuti solo se in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc da parte delle stesse Casse edili.	La riduzione non può essere applicata, per cinque anni, nei confronti dei datori di lavoro definitivamente condannati per violazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Dal 1° ottobre 2006 (articolo 36-bis)	Coloro che lavorano nei cantieri devono esporre il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Se i lavoratori (dipendenti ed autonomi) sono meno di dieci il tesserino può essere sostituito con la tenuta di un registro vidimato dalla Dpl nel quale annotare i lavoratori giornalmente impiegati nel cantiere	La violazione comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300
Successivamente all'adozione di un decreto interministeriale Finanze/Lavoro, da emanare entro il 10 novembre (articolo 35, commi 28-34)	Opera la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore anche per l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente oltre che del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore	Opera la responsabilità solidale se l'appaltatore non verifica, prima del pagamento del corrispettivo, il corretto assolvimento degli adempimenti da parte del subappaltatore. Il committente che paga quanto dovuto all'appaltatore senza che questo abbia esibito la documentazione dell'assolvimento di tutti gli obblighi previsti è punito con la sanzione da 5.000 a 200.000 euro se detti obblighi non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e da eventuali subappaltatori